

COMUNE DI MONTERIGGIONI

(PROVINCIA DI SIENA)

Repertorio 486/2018

*CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E LA SOC.
MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L. PER LA ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE PERCORSO DIDATTICO E RACCOLTA ANTIQUARIA
MONTERIGGIONI PRIMA DEL CASTELLO - GLI ETRUSCHI DI
MONTERIGGIONI*

Con la presente scrittura privata

TRA

1. Carlo Maroni, nato a Colle di Val d'Elsa il 15/11/1963, non in proprio ma in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa del Comune di Monteriggioni (C.F. 0024550525), giusto il decreto del Sindaco n. 35/2017 di attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa;

E

2. Eraldo Ammannati nato a Monteroni d'Arbia (SI) il 16/10/1951 non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della MONTERIGGIONI AD 1213 s.r.l. con sede in Monteriggioni via Cassia Nord, 150 C.F. e P.IVA 01069370524 di seguito anche Concessionario;

PREMESSO CHE:

- l'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede, al comma 1 che *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo*;

- al successivo comma 3 del medesimo articolo si prevede che *ogli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*;
- con delibera C.C. 19/12/2016 n. 101, ad oggetto *“Affari Generali - Adeguamento e aggiornamento dello statuto della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. a seguito delle modifiche normative intervenute con il d. lgs. n. 175/2016*”, il Comune di Monteriggioni, in attuazione degli obblighi di cui all'art. 26 c. 1 del d. lgs. 19/08/2016 n. 175 sull'adeguamento degli statuti alle disposizioni del TUSP ed in considerazione delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali legate ai servizi ricompresi nello scopo e nelle attività statutarie, ha approvato appositi indirizzi ai fini dell'adeguamento statutario alle norme del TUSP;
- in data 30/12/2016 con atto a rogito Notaio Alfredo Mandarini di Siena rep. n. 50080, raccolta n. 25321 è stato adeguato lo statuto della soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l.
- con delibera C.C. 27/02/2017 n. 19 *“Affari Generali - Approvazione regolamento per il controllo analogo nelle società in house*” è stato approvato il relativo regolamento;
- con delibera C.C. 31/08/2017 n. 74 *“Affari Generali ó Esercizio del potere di indirizzo nei confronti della propria società partecipata Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. e determinazioni in ordine al mantenimento e sviluppo ai sensi dell'art. 24 TUSP*” il Comune di Monteriggioni ha approvato il *“Documento di Programmazione e Sviluppo*” della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per il periodo 2017/2020 dando atto che per la società

Monteriggioni AD 1213 s.r.l., ricorrevano le condizioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi di cui all'art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e d) del TUSP ed in linea con le previsioni del combinato disposto di cui all'art. 20 c. 2 lett. d) (limiti di fatturato) e all'art. 26 comma 12 quinquies del TUSP ed apprezzandone la proposta di un complessivo aumento dei servizi e conseguente progressivo aumento del fatturato, tendente al superamento dei minimi di cui all'art. 20 c. 2 lett. b) del TUSP;

- con delibera C.C. 28/09/2017 n. 78 ed in adempimento dell'art. 24 comma 3 del d. lgs. n. 175/2016 è stato approvato il documento di "Ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati del comune di Monteriggioni";

- con delibera C.C. 29/11/2017 n. 93 si è stabilito di affidare alla soc. Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l., quale soggetto ancorché formalmente terzo ma nei cui confronti questa Amministrazione, in qualità di titolare dell'intero capitale sociale, esercita in controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, la gestione di alcuni servizi tra cui quello relativo alla concessione dell'Ufficio Turistico, Agenzia di Viaggio e Turismo, Percorso Didattico e Camminamenti;

- con convenzione rep. n. 467/2017 sono state disciplinate le condizioni relative al suddetto affidamento;

- nel rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida ANAC n. 7 "Linee Guida per la iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti

diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016 questa Amministrazione ha provveduto all'iscrizione nell'apposito elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house (Domanda n. #586 08/03/2018);

- il Comune di Monteriggioni con delibera G.C. n. 76 del 17/04/2018 ha approvato uno schema di *“Accordo di cooperazione finalizzato alla ricerca, alla documentazione, allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Monteriggioni”* tra il Comune di Monteriggioni e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province Di Siena, Grosseto e Arezzo;

- con il suddetto accordo di cooperazione:

- si era inteso attivare ogni forma di cooperazione utile a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di competenza dei soggetti firmatari, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;

- il Comune di Monteriggioni ha inteso attivare ogni iniziativa utile a promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio culturale nonché dei luoghi più rilevanti dal punto di vista storico/culturale e turistico-ricettivo presenti sul proprio territorio comunale attraverso appositi interventi mirati di valorizzazione, riqualificazione ed uso consapevole anche tramite il reperimento e la fruizione di reperti archeologici, del territorio e delle sue antiche origini, sia la promozione e l'incentivo alla conoscenza del patrimonio culturale ed architettonico del territorio ed in particolare dell'ex

abbazia di Abbadia Isola;

- il *Comune di Monteriggioni*, con la citata deliberazione n. 76/2018, si è, tra l'altro, riservato di individuare la soc. *Monteriggioni AD 1213 s.r.l.* (società interamente partecipata dal *Comune*), giusto il contratto di servizio rep. 467/2017 *CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E LA SOC. MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L. PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI TURISTICI PRESSO IL CASTELLO DI MONTERIGGIONI* quale soggetto strumentale alla realizzazione di parte degli interventi di propria competenza atteso che detti interventi rientrano nella sua competenza istituzionale;
- con nota 09 luglio 2018, acclarata al protocollo dell'ente al n. 11035, ad implementazione dei servizi gestiti nell'ambito del citato contratto di servizio Rep. 467/2017, la società *Monteriggioni AD 1213 s.r.l.* ha trasmesso una proposta operativa per la realizzazione di un percorso didattico presso il Complesso monumentale di Abbadia Isola sul tema *«Gli Etruschi a Monteriggioni»* dedicato alla Civiltà Etrusca ed ai rinvenimenti provenienti dalla necropoli di Pian del Casone;
- con delibera G.C. n. 124/2018 è stata approvata, in linea tecnica, la proposta editoriale formulata dalla soc. *Monteriggioni AD 1213 s.r.l.* prevedendo altresì un quadro economico con costi e ricavi a pareggio e dando mandato al Responsabile competente per gli ulteriori atti consequenziali;
- con determina del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educative si è provveduto a:
 - o approvare il presente schema di convenzione relativo

all'incarico di che trattasi dando atto che, nel rispetto dell'esercizio del controllo analogo di cui al Regolamento approvato con la citata delibera C.C. n. 19/2017, gli indirizzi e le prescrizioni di cui alla al presente atto nonché a precedenti e successivi atti inerenti la gestione dei servizi di che trattasi, costituiscono carattere vincolante ed obbligatorio per la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. nell'esecuzione dei suddetti servizi:

- impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 la somma pari ad € 67.000,00 comprensiva dell'IVA a favore della soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l. rimettendo l'ulteriore impegno pari ad € 36.000,00 a propri successivi atti al verificarsi dell'accertamento sul capitolo 45700 del bilancio di previsione delle corrispondenti entrate da attività di sponsorizzazione di cui alla determina n. 933/2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente contratto la concessione, a soggetto formalmente terzo ma nei cui confronti il Comune di Monteriggioni in qualità di titolare dell'intero capitale sociale esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, del servizio di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO DIDATTICO E RACCOLTA ANTIQUARIA "MONTERIGGIONI PRIMA DEL CASTELLO - GLI ETRUSCHI DI MONTERIGGIONI" da allestire presso il Complesso

monumentale di Abbadia Isola.

2. Il presente contratto è da intendersi quale contratto integrativo del contratto principale rep. 467/2017 relativo alla gestione dei servizi turistici presso il Castello di Monteriggioni.

Art. 2 - Durata

1. Il presente contratto di concessione ha decorrenza a partire dalla data di stipula e scadenza il giorno 31 dicembre 2022 in concomitanza con la scadenza prevista dalla citata convenzione rep. n. 467/2017;
2. Il concessionario assicura comunque, alle medesime condizioni contrattuali, la continuità del servizio anche dopo la scadenza del presente contratto ai livelli di servizio pattuiti su richiesta del Comune di Monteriggioni nelle more del nuovo affidamento del servizio e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.
3. Entro il 31/10/2019 la soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l. presenterà una relazione contenente l'attività ed i risultati economici alla data del 30/09/2019 nonché un documento programmatico per la gestione dell'attività di che trattasi fino alla naturale scadenza prevista al 31/12/2022;
4. L'Amministrazione Comunale entro il 30/11/2019 si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il presente contratto alla data del 31/12/2019 qualora dalla relazione e dai dati in essa contenuti emergessero nuovi e diversi motivi di opportunità rispetto al quadro iniziale;

Art. 3 6 Caratteristica dei servizi

1. Organizzazione e gestione del Percorso Didattico e Raccolta Antiquaria 6Monteriggioni prima del Castello - gli Etruschi di Monteriggioni la cui

apertura è prevista nel corso del mese di ottobre 2018;

2. Il servizio da considerarsi integrativo e complementare con la gestione dei servizi turistici presso il Castello di Monteriggioni consiste, in via indicativa e non esaustiva, in:

2.1. progettazione ed allestimento della Sala Sigerico con arredi ed attrezzature necessarie per l'esposizione dei rinvenimenti, relativa pannellatura informativa, installazione di un'area multimediale dedicata alla tomba di Calisto Tanzi;

2.2. cura dei rapporti con gli enti proprietari/concedenti i reperti (richieste, autorizzazioni, nulla-osta, compresa la predisposizione della documentazione eventualmente a firma dell'Amministrazione Comunale);

2.3. azioni di marketing e pubblicitarie per una idonea collocazione dell'evento sul mercato culturale locale e per una adeguata promozione dello stesso;

2.4. attività di raccolta fondi da sponsor, almeno nella misura e nel rispetto dei criteri di cui all'avviso pubblicato in data 31/07/2018 ed approvato con determina del responsabile competente n. 933/2018;

2.5. trasporto/coperture assicurative/impianto di allarme, sorveglianza e quanto altro necessario al posizionamento dei reperti attualmente conservati presso il Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli di Colle Val d'Elsa e il Museo Guarnacci di Volterra, nonché in deposito presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze nonché ogni altro reperto che possa essere nella disponibilità ai fini dell'esposizione;

2.6. apertura/chiusura dei locali con orari e bigliettazione integrata con

Ufficio turistico, percorso didattico (Museo delle Armi) e Camminamenti, servizio di biglietteria e controllo degli accessi anche ai fini della prevenzione di eventuali atti vandalici;

2.7. gestione di audioguide e servizio di bookshop inteso come servizio

di vendita di libri, video, materiali informativi ed altri prodotti editoriali, gadget ed oggettistica prioritariamente inerenti la storia, l'arte, la natura e l'ambiente di Monteriggioni e del territorio circostante;

2.8. pulizia dei locali, delle strutture, delle aree esterne e dei beni ivi

contenuti da prestarsi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico; gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo un prestabilito piano che contempli regolari cadenze (giornaliere, settimanali, mensili) adeguate alla specifica tipologia dei beni oggetto degli interventi.

2.9. progettazione e realizzazione di laboratori didattici, percorsi di visita

specifici ed altre attività di carattere educativo e formativo finalizzate alla divulgazione e valorizzazione dei musei e dei relativi beni culturali, rivolte prioritariamente alle scuole presenti sul territorio comunale, nonché ad ogni categoria di pubblico (famiglie, adulti, anziani, diversamente abili, ecc.), diversificate per fasce di utenza, anche in collaborazione con il Comune per le analoghe attività da questi intraprese;

2.10. ogni altra attività di cui all'art. 3 del rep. n. 467/2017, in quanto

compatibile e funzionale all'efficientamento del presente servizio.

Art. 4 ó Autorizzazioni ed obblighi normativi

1. Il concessionario è tenuto all'esercizio delle attività nel rispetto di tutte le normative e dei regolamenti vigenti in materia procedendo, a proprie spese, al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, compresa la richiesta di rilascio di tutte le autorizzazioni concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune che si rendano necessarie per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 5 6 Obblighi di programmazione/miglioramento della prestazione

1. Le attività di cui al precedente articolo 3 sono svolte dal concessionario del servizio nell'interesse dell'utenza, sulla base della programmazione generale dell'Amministrazione Comunale e delle azioni di programmazione che saranno adottate dal concessionario anche nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato;

Art. 6 - Oneri del Concessionario

1. Il concessionario si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni ottenuti in concessione.
2. Laddove si renda necessario, il concessionario provvede a ricercare sul mercato, beni, servizi e prestazioni, nel rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti e dalle ulteriori norme in materia di contratti pubblici.
3. Il servizio è finalizzato a soddisfare i bisogni degli utenti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio, garantendo un servizio continuo ed affidabile negli orari di apertura stabiliti.
4. Sono a cura e spese del concessionario:

4.1. manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature e dei beni mobili concessi per lo svolgimento dei servizi, comprensiva dei relativi prodotti, materiali e strumenti operativi necessari alla sua esecuzione (prodotti di pulizia, beni di consumo, attrezzature varie, ecc.);

4.2. interventi tecnici di manutenzione ordinaria e programmata necessari al funzionamento di tutti gli impianti (come ad es. gli impianti: elettrico, termico, idraulico, anti-intrusione, videosorveglianza, computer, apparati multimediali diversi, strumentazioni per le casse e la biglietteria, ecc.), nonché di altri eventuali impianti e attrezzature immessi nell'attività da parte del concessionario;

4.3. intestazione, pagamento ed eventuale nuova attivazione delle utenze necessarie alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 7 - Personale del Concessionario

1. Il concessionario dovrà provvedere all'adempimento dei servizi tramite una dotazione di personale regolarmente inquadrato, in grado di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.

2. Le prestazioni oggetto del presente atto sono normalmente eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

3. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.

4. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben formato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera,

possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, trasparenza e prevenzione della corruzione, le disposizioni del presente atto ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.

5. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che accedono alle strutture.

6. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

Art. 8 - Formazione del personale

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, trasparenza e prevenzione della corruzione, il concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.

2. La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di formazione.

Art. 9 - Oneri del Comune

1. Sono a cura e spese del Comune la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, di proprietà comunale, concessi per lo svolgimento dei servizi.

2. L'esecuzione degli interventi dovrà essere comunicata al concessionario con un preavviso congruo rispetto alla tipologia degli interventi medesimi e svolgersi in maniera tale da recare il minor disagio possibile all'attività del concessionario; nel caso in cui, per qualunque motivata ragione o per eventi imprevisti ed imprevedibili, l'esecuzione di tali interventi dovesse implicare una contrazione della fruizione dei beni concessi che si traduca in una limitazione dei servizi resi dal concessionario, ed in una conseguenziale riduzione del numero degli utenti si procederà, di comune accordo tra le parti, ad un ricalcolo del canone concessorio con proporzionalità rispetto all'interruzione del servizio.

Art. 10 - Proventi e tariffe del Concessionario

1. Il concessionario potrà introitare i proventi derivanti dalla gestione dei servizi di cui al precedente articolo 3 applicando le tariffe previste con apposita delibera di Giunta Comunale, precedentemente adottate di concerto tra concedente e concessionario;

Art. 11 - Valore presunto della Concessione

1. Il valore complessivo presunto della concessione è pari a € 131.147,54 (oltre iva per complessivi € 160.000,00) di cui:

1.1. quanto ad € 94.262,30 (oltre iva per complessivi € 115.000,00) per il periodo ottobre 2018/dicembre 2019;

1.2. quanto ad € 12.295,08 (oltre iva per complessivi € 15.000,00) per ciascun anno (2020, 2021 e 2022) fino alla scadenza naturale del 31/12/2022;

il valore è calcolato tenendo conto dei costi di progettazione, allestimento e gestione per il periodo contrattuale.

Art. 12 - Condizioni economiche e di esecuzione dei servizi

1. Per l'esecuzione del contratto, il concedente verserà al concessionario una somma non superiore ad € 54.918,03 oltre iva per complessivi € 67.000,00) di cui:

1.1. quanto ad € 42.622,95 oltre iva a valere sul bilancio di competenza 2018;

1.2. quanto ad € 12.295,08 oltre iva a valere sul bilancio di competenza 2019; quale rimborso per spese effettivamente rendicontate e necessarie alla fase di progettazione, allestimento e gestione dell'evento

2. Il concedente verserà inoltre una somma corrispondente alla raccolta fondi effettivamente incassata dall'Amministrazione Comunale derivante dall'attività di sponsorizzazione di cui al citato Avviso approvato con determina del responsabile competente n. 933/2018 e stimata in € 29.508,20 oltre iva per complessivi € 36.000,00;

3. Il servizio di che trattasi concorre all'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 12 c. 3 della concessione di cui al contratto principale rep. 467/2017.

4. Le parti stabiliscono che rimane comunque a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso.

Art. 13 Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

1. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente atto ed alla sua corretta esecuzione.

2. Il concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni

di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, arredi e attrezzature che, a giudizio del Comune, risultassero causati dal personale dipendente del concessionario medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza, mancato controllo e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.

3. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei suddetti danni e, se possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.

Art. 14 6 Inadempienze e penali

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal concessionario il Comune procederà in forma scritta:

- 1.1. alla contestazione dell'inadempimento riscontrato ed all'assegnazione di un termine congruo per adempiere;

- 1.2. alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 5;

2. Il concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Comune una comunicazione con cui:

- 2.1. riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;

- 2.2. contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Il Comune, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide

in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al concessionario; resta impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

4. Qualora l'infrazione violi la legge penale, il Comune effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

5. In caso di infrazioni accertate, il Comune addebiterà al concessionario una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata.

6. Il Comune procederà all'applicazione delle penali tramite emissione di fatture che il concessionario dovrà liquidare entro sessanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine concordato con il Comune.

7. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, il Comune potrà anche rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario

8. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:

1.1. interruzione o abbandono non motivati del servizio;

1.2. inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi,

della dignità personale e della riservatezza;

1.3. altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel presente atto;

2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni di sua competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di Racc. A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:

4.1. non spetterà al concessionario alcun indennizzo;

4.2. al concessionario verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;

4.3. al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, il concessionario sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune;

Art. 16 -- Recesso dal contratto

1. Fatto salvo il termine e la condizione di cui al precedente art. 2 c.4, il Comune si riserva, in qualunque momento la facoltà di recedere

unilateralmente dal contratto con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

1.1. mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;

1.2. sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;

1.3. cessazione dell'attività da parte del concessionario.

2. In caso di recesso unilaterale del Comune, saranno riconosciute al concessionario le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Art. 17 - Controllo analogo

1. Le Parti concordano sulla natura giuridica della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. quale società in house ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP) e sulla quale il Comune di Monteriggioni, vi esercita il controllo analogo di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP).

2. La società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per l'esecuzione del presente contratto è assoggettata alle norme di legge vigenti in materia nonché alla disciplina regolamentare contenuta nel vigente regolamento per il controllo analogo nelle società in house (Approvato con delibera C.C. Monteriggioni n. 19/2017 e ss.mm.i.) ed agli atti collegiali e dirigenziali con i quali si esplicitano i poteri di indirizzo, di direzione, coordinamento e verifica.

3. La società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 18 - Norme di comportamento.

1. Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Monteriggioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 18/12/2013, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

2. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 19 - Disciplina per la prevenzione della corruzione

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 20 - Spese di contratto, imposte, tasse.

1. Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copia, registrazioni,

diritti ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, e successive modificazioni ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 22 ó Consenso al trattamento dei dati personali

1. Le parti con la firma del presente contratto prestano il consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei rispettivi dati personali.

2. I sottoscritti, come sopra costituiti, dichiarano di essere in possesso di firma digitale e di procedere alla sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione della suddetta firma in conformità al disposto dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs 50/2016 e ss mm. ii.

Art. 23 ó Clausola di salvaguardia

1. Il Comune di Monteriggioni si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere il presente contratto qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione (Domanda n. #586 08/03/2018) nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house* di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tal caso troverà applicazione quanto previsto al precedente art. 16 c. 2 del presente atto.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto qui non previsto, il presente contratto è regolato secondo quanto contenuto nella determina n. 974/2018, nella delibera GC n. 124/2018, nel contratto rep. n. 467/2017, negli atti di indirizzo programmatico ed esercizio delle funzioni di controllo di cui al regolamento sul controllo analogo approvato con del. C.C. n. 19/2017 e cc.mm.ii., dalle norme in materia di società partecipate e dalle disposizioni del c.c..

Per il Comune di Monteriggioni

Per la Materiggioni AD 1213 s.r.l.

*Carlo Maroni**

*Eraldo Ammannati**

()Documento informatico sottoscritto*

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole:

Art. 12 ó Condizioni economiche e di esecuzione dei servizi

Art. 13 ó Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

Art. 14 ó Inadempienze e penali

Art. 15 ó Risoluzione del contratto

Art. 16 ó Recesso dal contratto

Art. 17 ó Controllo analogo

Art. 18 ó Norme di comportamento

Art. 20 ó Spese di contratto, imposte, tasse

Art. 23 ó Clausola di salvaguardia

Per il Comune di Monteriggioni

Per la Materiggioni AD 1213 s.r.l.

*Carlo Maroni**

*Eraldo Ammannati**

()Documento informatico sottoscritto*

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005